Sentenza n. 134/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74432 R.G. promosso da (omissis) (CNCVGL63B02G838K), nato (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (PRSCLD75L03G793J), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Foria n. 130 (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

Esaminati gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 11.4.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. L'odierno ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 1 settembre 2021, è beneficiario del trattamento di pensione n. CH1032021002843 erogato secondo il sistema "misto" previsto dall'art. 1 commi 12 e 13 della l. 8.8.1995 n. 335, non avendo alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

2. Con il presente giudizio, limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, (omissis)ha rivendicato il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, il quale prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile". Diversamente, l'Inps avrebbe applicato la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 dettata per il personale civile.

3. Pertanto, limitatamente alla quota retributiva del trattamento pensionistico, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente applicazione della più favorevole aliquota del 2,44% come indicato nelle pronunce n.ri 1/2021/QM e 12/2021/SR/QM delle

Sezioni Riunite di questa Corte.

4. Con la memoria difensiva del 19.2.2025, l'Inps ha rappresentato che l'Istituto ha provveduto con la determina n. FR1032022000271 a corrispondere il trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota contributiva del 2,44%, con la corresponsione nel mese di maggio 2022 degli arretrati, chiedendo di conseguenza a questo Giudice di voler dichiarare la cessata materia del contendere.

5. Con la memoria del 28.3.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell'Inps di cessata materia del contendere.

6. All'odierna udienza l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nella memoria di costituzione, ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto prima della domanda giudiziale l'INPS con la determina n. FR1032022000271 ha rideterminato il trattamento di quiescenza del ricorrente con la liquidazione degli arretrati, e pertanto risulta già conseguito il bene giuridico per il quale è stato adito questo Giudice.

8. Le spese di giudizio sono compensate ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio dell'11.4.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 05.05.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)